

Ministero per gli affari Esteri

Presentazione del Decreto dell' 15 Dicembre 1853 con cui S. M. autorizza l'esecuzione della Convenzione Postale conclusa e sottoscritta in Torino addì 28 Settembre 1853 fra la Sardegna e l'Austria

Signori Deputati.

A mente dell'Articolo 40 della legge 18  
Novembre 1850 ho l'onore di presentare  
all'approvazione della Camera il Decreto Reale  
del 15 finito Dicembre, col quale vien data  
esecuzione alla Convenzione Postale conclusa  
in Torino li 28. passato Settembre fra il  
Governo di S. M. e quello Imperiale d'Austria.  
La Convenzione Postale fu iniziata col  
Governo Austriaco unitamente all'altra per la  
congiunzione delle linee telegrafiche colla  
espresa dichiarazione, per parte delle Potenze  
contraenti, che le due Convenzioni procedessero  
di pari passo ed avessero quindi simultanea  
esecuzione. La necessità della congiunzione  
dei telegrafi era troppo evidente ed universalmente  
riconosciuta nel paese, perchè il Governo non si  
mostrasse sollecito a provvedervi; perciò, non  
volendosi ritardare l'attuazione dell'accordo

telegrafico, si dovette contemporaneamente aderire che quello di posta avesse pure effetto fra breve termine, abbenchi il Governo non si dissimulasse che qualche difficoltà poteva sorgere per ottenerne in tempo utile l'approvazione del Parlamento, stante la quantità e qualità dei lavori d'igiene sottoposti alla cognizione della Camera.

Quest'epoca d'esecuzione fu così stabilita pel primo del corrente mese ed il Ministero, senza rimuoversi dal proposito suo di curare che la Convenzione Postale fosse avanti tutto approvata dal Potere legislativo, credette doversi frattanto premunire del parere del Consiglio di Stato, quale per fatti casi legge prescritto all'Art. 110 della citata legge, perché, quando tempo gli mancasse, gli fosse facoltà di far eseguire il Trattato di Posta, per mezzo di Reale Decreto, che sarebbe poscia alla prossima sessione portato all'approvazione del Parlamento.

Il Consiglio di Stato in adunanza del 9. soprascritto Novembre sul riflesso che la Convenzione di cui è discorso, era conveniente in se, utile al commercio, e coerente nelle sue basi alla

suindicata legge 18 Novembre 1850, fu di parere  
che si possa provvedere per parola ad effetto in  
senso del citato art. 40 di detta legge.

Dietro queste considerazioni ed attesa la circostanza  
dello scioglimento della Camera elettiva, che non  
permise al Governo di consultarla nei pochi giorni  
in cui essa fu aperta, il Ministero provocò il R. Decreto  
ora, d'ordine di S. M. si sottopone alla Sanzione Vostra,  
o Signori, confidando che Voi sarete per appro-  
vare quanto sull'appoggio di una legge e  
per la necessità e l'urgenza trovasi diggià  
in esecuzione.

Intorno al merito della Convenzione io non  
credo meglio che di darvi comunicazione della  
relazione stessa fatta al Ministero dal R. Commissario,  
incaricato della sua trattazione.  
In essa vi ha un conciso resoconto delle  
disposizioni che in questo nuovo accordo postale  
si adottarono, e voi non tarderete a persuadervi  
essere le stesse conformi ai bisogni Nostri  
ed in armonia alle esigenze dei tempi.

Progetto di legge

Progetto di legge

Vittorio Emanuele II.

ec. ec. ec.

Articolo Unico

E' approvata la Convenzione Postale  
conchiusa tra la Sardegna e l'Austria,  
sottoscritta in Torino li 28 Settembre  
1853, e messa in esecuzione col Reale  
Decreto 15 Dicembre detto anno a  
tenore dell'articolo 40 della legge  
18 Novembre 1850.



Riapporto  
sulla Convenzione Postale coll' Austria  
del 28 Settembre 1853.

Le relazioni postali tra lo Stato Sardo e l' Austria sono regolate oggi dalla Convenzione del 14. Marzo 1844.

Questa stabilisce il cambio delle corrispondenze internazionali al peso reciproco di 30. grammi; le lettere Sardo non francate originarie di una zona parallela al Ticino del raggio di 35. chilometri, sono rimesse all' Austria al prezzo di 40. cent.; quelle originarie di una seconda zona al di qua della prima, altresì di 35. chilometri al prezzo di 1. lira; quelle originarie della rimanente parte dello Stato, al prezzo di L. 1. 20. e viceversa le lettere somme per le lettere originarie dell' Impero e francate sine adestus dello Stato Sardo.

Le lettere non francate originarie del territorio dell' Impero si sono tramesse al prezzo di 40. cent. quando sono nate in una zona altresì parallela al Ticino di 5. miglia Austriache al prezzo di L. 1. quando sono nate in una seconda zona al di là della prima del

raggio di 18. miglia Austriache; al prezzo di  
L. 2. quando sono nate nel rimanente territorio  
dell'Impero, e ovunque le stesse somme per  
le lettere originarie dello Stato Sardo frangeate  
fino a destino dell'Impero.

A tenore dell'attuale Convenzione i  
giornali e gli stampati non potendo venir  
frangeati fino a destino dall'uno dei due Stati  
per l'altro, le due Amministrazioni postali non si beneficiano  
alcuna somma, i diritti rispettivi venendo soddisfatti  
parte dal mittente e parte dal destinatario a tenore  
delle tariffe vigenti in ciascun Stato.

Nella nuova Convenzione non più compilata  
in lingua francese ma nell'italiana, fu allargata  
del doppio cioè estesa a 18. chilometri la rispettiva  
zona limitrofa, per cui le lettere di alcune provincie  
come Ivrea, Asti, Aegui che pagavano 40. <sup>c.</sup>  
le lettere di Milano, Como, Pavia e Lodi, e 35. <sup>c.</sup>  
quelle di Bergamo, Crema, e Cremona, non  
pagheranno più che 25. <sup>c.</sup> di tale una che le altre.

L'attuale seconda zona Sarda essendo stata  
incorporata colla prima nuova cessa il bisogno di  
conservare tre zone anche sul territorio Sardo,  
due sole bastando a conseguire un'egua gradazione  
di tasse sopra entrambi i territori.

L'attuale terza zona diventata seconda comprende Torino e Genova e la pluralità delle provincie Sud-Ovest che è quanto dire la maggior parte delle 400  $\mu$ m lettere tarde che si rimettono all'Austria.

Queste lettere conservano la tassa di 40<sup>c</sup> ora vigente con Milano, Como, Pavia e Lodi, ma diminuiscono con tutti gli altri paesi al di là, con Bergamo, Crema e Cremona da 35<sup>c</sup> si riduce a 20., con Verona da 80. a 35., con Venezia, Trieste, Vicenza e tutta quanta la Germania da 80. a 65.

La Savoia il Contado di Nizza e l'Isola di Sardegna in luogo di 60. non pagheranno più che 40. le lettere di Milano, Como, Pavia e Lodi.

È da notarsi che ancorché la tassa delle lettere scambiate fra Torino e Genova da una parte e Milano dall'altra sia conservata a 40. quando il pagamento è effettuato nello Stato Sardo e ridotta da 10. a 9. carantani la tassa di 80. quando il pagamento è effettuato a Milano.

Queste diminuzioni di tasse sono la conseguenza della mitigazione dei prezzi esistenti sopra una base di perfetta uniformità, così l'Austria ci trasmetterà le lettere della sua 1.<sup>a</sup> Zona di 10. miglia Austriache a 13<sup>emi</sup> e noi le rimetteremo quelle della nostra prima / che è di pari larghezza / altresì a 13<sup>emi</sup>.





essa ci dara' quelle della 2.<sup>a</sup> tua zona altresi di  
10. miglia Austriache che arrivano fino oltre  
Verona a 26.<sup>c</sup> e noi rimetteremo quelle della  
nostra 2.<sup>a</sup> non già a 26.<sup>c</sup> ma a 28.<sup>c</sup> attesa la  
sua maggiore ampiezza; l'Austria poi ci  
dara' le corrispondenze di tutto il rimanente  
dell'Impero, nonche di tutta quanta la Germania  
al prezzo di 39.<sup>c</sup>

Oltre le succitate due variazioni nella lunghezza  
delle zone, e nei rispettivi prezzi sono degni di  
osservazione due altri cambiamenti che costituiscono  
la sostanziale differenza, che corre tra la convenzione  
del 14. Marzo 1844. e la presente.

1.<sup>o</sup> Che la trasmissione delle corrispondenze  
non è più fatta per ogni peso di 30. grammi ma  
bensì a cappo;

2.<sup>o</sup> Che si considera lettera semplice quella il  
cui peso nello Stato Sardo non eccede 15. grammi,  
ed in Austria un lotto Vienese pari a 17.  
grammi  $\frac{1}{2}$ .

La trasmissione delle lettere a cappo ha sopra  
la trasmissione a peso, il vantaggio di determinare  
in modo preciso la parte di tassa che spetta  
alle rispettive due Annulli, mentre quella  
a peso nello Stato Sardo era bensì vantaggiosa

per la corrispondenza, <sup>A lontane,</sup> ma all'incontro era  
dannosa per quella vicine, che sono in maggior  
quantità, stante la prossimità di Milano.

Il peso della lettera semplice fu raddoppiato  
non tanto per agevolare le operazioni postali,  
atteso che ben più di rado nei momenti preziosi  
dell'arrivo e partenza sara' necessario ricorrere  
alle bilancie per l'accertamento del peso e così  
della tassa da applicarsi, ma perchè questa  
maggiore lunghezza rendeva più facili le relazioni  
epistolari fra lo Stato Sardo da una parte e  
l'Austria e tutta quanta la Germania dall'altra,  
poichè esso fu adottato dalla lega postale  
Austro-germanica e venne altresì introdotto  
da non pochi altri Stati come i Paesi Bassi,  
il Belgio, la Svizzera, lo Stato Pontificio, la  
Corsica ed i Ducati di Parma e Modena per  
tutti i loro rapporti coll'Austria e colla Germania.

Nessuno forse degli Stati summentovati aveva  
l'interesse dello Stato Sardo ad adottare tale  
agevolazione, poichè nessuno di essi trovava in pronto  
di far servire a beneficio di un loro porto  
una notevole parte del commercio germanico  
che tra breve deve necessariamente trovare a  
Genova il suo più facile scalo.

I giornali stampati Sardi previo pagamento  
di soli 5. c. italiani andranno franci  
fino a destino per tutto l'Impero Austriaco;  
e quelli dell'Impero saranno francati  
per tutto lo Stato Sardo colla sborsa di  
1. Carantano o 5. c. Austriaci.

finito / di Sollo.

№ 39.

Proj. D. legge  
presentato dal Ministro dell'Interno  
alla Camera del 13 Gennaio 1896.

---

Approvazione della convenzione per la linea  
La Soudagne e l'Austria